



Cambridge English
Exam Preparation Centre



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 06/02/2022

Ai genitori e agli alunni delle classi
2 C, 3 B e 5 A scuola Primaria di Trebisacce
Ai genitori e agli alunni della classe 3A
scuola Secondaria di Trebisacce
Ai genitori e agli alunni della sezione B
scuola Infanzia "Luna" di Trebisacce
Al personale in servizio
Agli Atti/ Sito Web della Scuola

Oggetto: **Ridefinizione dei precedenti provvedimenti a seguito entrata in vigore del DL 5/2022.
Ripresa attività didattiche in presenza nelle classi dell'I.C. di Trebisacce.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il D.L. n° 5 del 04/02/2022 "*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*" aggiorna e revisiona le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 6, co. 1, lett. a), punto 1, e lett.b), punto 1, del D.L. n. 5/2022 alla scuola dell'Infanzia "**Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe**, l'attività didattica prosegue, per tutti, in presenza" e che alla Scuola Primaria "**Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe**: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.L. n. 5/2022, l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo;

LETTE le Faq del Ministero dell'Istruzione del 05/02/2022 in merito alla gestione dei casi di positività a scuola;



RITENUTO che vengano meno le condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 3° sez. B, 2° sez. C, 5° sez. A della Scuola Primaria S. G. Bosco di Trebisacce, della classe 3 sez. A della scuola Secondaria di Trebisacce e della sezione B della Scuola dell'Infanzia plesso "Luna" di Trebisacce di cui rispettivamente alle disposizioni prot. n. 731/U del 03/02/2022, n. 763/U del 03/02/2022, n. 707/U del 02/02/2022, n. 649/U del 31/01/2022 e n. 650/U del 31/01/2022, dello scrivente Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che le decisioni sanitarie come la quarantena o la prescrizione di tamponi non competono alle autorità scolastiche;

Per tutto quanto in premessa, ritenuto e considerato,

DISPONE

La ripresa delle attività didattiche in presenza da lunedì 07 febbraio 2022 per le classi 3° sez. B , 2° sez. C, 5° sez. A della Scuola Primaria S. G. Bosco di Trebisacce, della classe 3 sez. A della scuola Secondaria di Trebisacce e della sezione B della Scuola dell'Infanzia plesso "Luna" di Trebisacce con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni (di età superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura della quarantena (come disposto dall'art. 6 del D.L. n. 5/2022) è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo anche in centri privati a ciò abilitati.


D. DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe *[Signature]* LAZZO

